

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.Auto (DIP aggiuntivo R.C.Auto), nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E' una assicurazione per la Responsabilità Civile Auto derivante dalla circolazione del veicolo assicurato per una durata fissa e prestabilita di 5 giorni continuativi e consecutivi. Possono essere assicurati esclusivamente i veicoli usati, immatricolati in Italia, posti in circolazione ai fini della vendita per prova, collaudo e dimostrazione.

Il prodotto è riservato a commercianti autorizzati a svolgere l'attività di compravendita di veicoli usati, messi in circolazione per prova, collaudo e dimostrazione ai fini della loro vendita.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile relativamente a veicoli usati, immatricolati in Italia, posti in circolazione ai fini della vendita per prova, collaudo, o dimostrazione; e ciò indipendentemente dall'uso indicato sulla carta, o permesso di circolazione.

L'Impresa risarcisce i danni, involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private escluse le aree aeroportuali, fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.450.000** per danni alla persona e di euro **1.300.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

Per gli autobus i predetti limiti sono rispettivamente pari a euro **30.000.000** per danni alla persona e di euro **2.000.000** per danni a cose.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- * Il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- * 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- * 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- * 3. i **parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- * 4. se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato a norme delle disposizioni in vigore
- ! contraente privo della prescritta autorizzazione per la vendita di veicoli a motore usati
- ! contraente che esercita a qualsiasi titolo attività di noleggio e locazione
- ! veicolo adibito a scuola guida
- ! veicolo non idoneo alla circolazione secondo le disposizioni di legge in vigore
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! veicoli che non possono circolare per dimostrazione, prova o collaudo nel periodo necessario alla vendita
- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! veicoli nuovi, o non ancora immatricolati, o con targa provvisoria o telaio, con foglio di via, oppure registrati all'estero, o con targa doganale
- ! veicoli sostitutivi, di "cortesia", nuovi dati in prova, concessi in noleggio, circolanti per interscambio e/o trasporto a vuoto tra concessionari, destinati ad esposizioni presso fiere e manifestazioni e ad eventi di vario genere compresi quelli a carattere pubblicitario



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate sono valide entro un raggio di 50 km dalla sede legale del contraente della polizza aperta (polizza madre).
- ✓ L'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.
- In caso di sinistro, il Contraente deve, entro tre giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quella in cui ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento all'Impresa.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in ragione del numero di applicazioni concordate (coperture su singoli veicoli). Entro i 30 giorni successivi al termine dell'annualità assicurativa l'Impresa comunica l'eventuale premio di regolazione, calcolato sulla base delle applicazioni utilizzate. Se il premio così calcolato è superiore a quello pagato alla sottoscrizione, il contraente versa la differenza; se il premio così calcolato è invece inferiore a quello pagato alla sottoscrizione, questo resta acquisito dall'Impresa.
- Il pagamento del premio può avvenire attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione o all'intermediario;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- Il premio minimo anticipato non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- **Decorrenza e durata della polizza:** la polizza dura un anno, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza - se il premio è stato pagato (diversamente è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento) - e termina alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
- **Decorrenza e durata della singola copertura:** ciascuna singola copertura ha effetto dal giorno e dall'ora indicati nel certificato di assicurazione. La durata è fissa e stabilita in **5 giorni** continuativi e consecutivi, fino alle 24 del giorno di scadenza indicato sui documenti assicurativi.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto si conclude alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz Viva S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

"Polizza aperta"

Data di realizzazione 27.05.2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 163.416.165 euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 116.549.937 euro.
- Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 144.456.019 euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.005.208 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 213.836.007 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 211.655.777 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 148%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
------------------	---



Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 88 55 00; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia spedendo una raccomandata A/R o scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

	<p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz Viva S.p.A. se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; - se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; - per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i veicoli coinvolti sono più di due; - uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; - le lesioni fisiche riportate dalle persone comportino un'invalidità permanente superiore al 9%. <p>In caso di incidente avvenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all' Ufficio Centrale Italiano - UCI, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano; - all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; - con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it" <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Carrozzerie Convenzionate": per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. per il quale sia stata compilata e firmata dalle parti la constatazione amichevole, l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie convenzionate con Allianz Viva. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito www.allianzviva.it
Prescrizione	I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato.
Ripensamento	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo tipo di assicurazione denominata "Polizza aperta" è riservata a commercianti autorizzati alla compravendita di veicoli usati che sono messi in circolazione per prova, collaudo e dimostrazione ai fini della vendita. La Polizza aperta può essere emessa esclusivamente previo accordo con la Direzione dell'Impresa, per ottenere il quale è necessario rivolgersi ad un qualsiasi punto vendita.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 8,49%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato</p> <p>Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p>
	<p>Arbitrato</p> <p>Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>
	<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA APERTA ED. 05/2023 – MOD. SPA 3

Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificazione rilasciata dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; esso fornisce la prova dell'esistenza del contratto e deve essere tenuto a bordo, la sua validità, per singola inclusione, è pari a 5 giorni continuativi e consecutivi;

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, non più obbligatorio a partire dal 18 ottobre 2015.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz Viva S.p.A.

Inclusione: copertura temporanea di 5 giorni continuativi e consecutivi su singolo veicolo, (anche nota, convenzionalmente, come "polizza figlia" od "applicazione")

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

NORME GENERALI

Articolo 1 – Polizza aperta

Il prodotto è riservato a commercianti autorizzati a svolgere l'attività di compravendita di veicoli usati, messi in circolazione per prova, collaudo e dimostrazione ai fini della loro vendita.

Non possono stipulare il presente contratto carrozzerie e/o scuderie auto-motociclistiche e simili.

Articolo 2 – Decorrenza e durata del contratto

Se è stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Il presente contratto, ha durata annuale e non è soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta:

1. **senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali e, quindi, senza generare alcuna attestazione di rischio;**
2. **senza che la polizza madre operi dopo la sua data di scadenza.**

A fronte della durata del contratto sarà possibile rilasciare le inclusioni (vedi glossario) della durata fissa e prestabilita di 5 giorni continuativi e consecutivi.

Saranno ammesse durate inferiori al predetto termine, solo ed esclusivamente, negli ultimi 5 giorni antecedenti la scadenza del contratto, ferme restando le limitazioni del presente articolo.

Articolo 3 – Decorrenza della singola copertura

E' prevista la possibilità di assicurare più veicoli mediante singole e distinte operazioni denominate inclusioni di veicoli (applicazioni) per i quali la copertura ha effetto dal giorno e dall'ora indicati **nel certificato di assicurazione.**

La durata è fissa e stabilita in 5 giorni continuativi e consecutivi e la validità della copertura termina inderogabilmente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sui documenti di polizza.

Le coperture non possono essere annullate, salvo in caso di mancato effetto con richiesta pervenuta prima dell'inizio della validità dell'inclusione (applicazione).

Articolo 4 - Pagamento del premio

a) premio alla firma

Il premio **deve essere versato** all'agenzia a cui è assegnato il contratto **al momento della sottoscrizione** della polizza, nella misura in cui viene determinato il premio minimo anticipato.

b) regolazione premio

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, comunica al cliente il premio di regolazione della polizza.

Il premio alla firma di cui sub. A, viene ricalcolato in base al numero effettivo di applicazioni utilizzate – ovvero numero di accensioni di coperture assicurative per numero veicoli assicurati su singoli veicoli – avuto anche riguardo al massimale prescelto ed alla tipologia dei veicoli inclusi.

Se il premio così calcolato è:

- ✓ **superiore** a quello, anticipato, pagato alla sottoscrizione, l'Impresa **ne comunica l'importo** al contraente e quest'ultimo **deve provvedere** a versare la differenza entro 15 giorni dalla comunicazione;
- ✓ **inferiore** a quello anticipato, il premio di sottoscrizione (**anticipato**) resta acquisito dall'Impresa.

Articolo 5 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

Non sono ammesse sospensioni e, **conseguentemente, riattivazioni del contratto (polizza madre) e /o delle singole inclusioni (applicazioni).**

Articolo 6 - Estensione territoriale

1. Le garanzie prestate sono valide, entro un raggio di 50km dalla sede legale del contraente della polizza madre.
2. L'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Articolo 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se il contraente, alla stipulazione, rende dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni successiva variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito del codice civile.

Articolo 8 – Consegna del certificato di assicurazione e delle condizioni di assicurazione per ogni singola nuova inclusione.

Ad ogni singola nuova inclusione del veicolo in polizza, il Contraente ha l'obbligo di consegnare preventivamente le presenti condizioni di assicurazione all'utilizzatore del veicolo unitamente al certificato di assicurazione.

Il Contraente può ottenere un duplicato sia del certificato di assicurazione che delle presenti condizioni di Assicurazione richiedendo tali documenti all'intermediario che amministra il contratto.

Articolo 9 – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo in cui si verifica il sinistro.

Articolo 10 - Oneri fiscali

La legislazione fiscale applicabile è quella italiana e gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, i rischi della Responsabilità Civile relativamente a veicoli usati, immatricolati in Italia, posti in circolazione – con i limiti di cui all'art 2 che segue - ai fini della vendita per prova, collaudo, o dimostrazione; e ciò indipendentemente dall'uso indicato sulla carta, o permesso di circolazione.

Non sono assicurabili con applicazione derivante dalla presente polizza:

- i veicoli nuovi, o non ancora immatricolati, o con targa provvisoria o telaio, con foglio di via, oppure registrati all'estero, o con targa doganale;
- i veicoli sostitutivi, di “cortesia”, nuovi dati in prova, concessi in noleggio, circolanti per interscambio e/o trasporto a vuoto tra concessionari, destinati ad esposizioni presso fiere e manifestazioni e ad eventi di vario genere compresi quelli a carattere pubblicitario.

L'Impresa, pertanto, si impegna a corrispondere, entro i limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni, interessi e spese compresi, involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- contraente privo della prescritta autorizzazione per la vendita di veicoli a motore usati;
- contraente che esercita a qualsiasi titolo attività di noleggio e locazione;
- veicolo adibito a scuola guida;
- veicolo non idoneo alla circolazione secondo le disposizioni di legge in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicoli che non possono circolare per dimostrazione, prova o collaudo nel periodo necessario alla vendita;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che sia stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;-
- danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili;
- macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale;

Nei casi sopra elencati, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Inoltre, salvi i casi di inoperatività della garanzia sopra previsti, l'Impresa eserciterà azione di rivalsa nei confronti del contraente (a prescindere da chi sia l'utilizzatore del veicolo) per un importo pari a quanto liquidato a terzi per danni , interessi e spese anche legali ,indipendentemente dal grado di colpa attribuito al conducente, per ogni sinistro RCA verificatosi in un luogo situato al di fuori dell' area con raggio di 50 Km , misurati in linea d'aria, dalla sede legale del contraente, con un limite massimo pari a € 5.000.

Articolo 3 - Attestazione dello stato del rischio

L'impresa non rilascia alcun attestato di rischio per i veicoli assicurati con il presente contratto.

Articolo 4 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 88 55 00

A tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia spedendo una raccomandata A/R o scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Impresa , qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o, in alternativa, scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti , secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nel DIP Aggiuntivo al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 5 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 6 – Formula tariffaria

La formula tariffaria del contratto non prevede variazioni di premio – che rimane pertanto fisso per ogni tipologia di veicolo - a seguito del verificarsi o meno di sinistri.